

Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 63 del 28.12.2021

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno (di seguito "imposta") istituita ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Articolo 2

Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto per l'applicazione dell'Imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive previste dalla L.R. 10/07/2017 n. 8 "Legislazione turistica regionale" e succ. intt. e modd., situate nel territorio del Comune di Ficulle (di seguito "comune").
2. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1°, del citato D. Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, dei trasporti istituiti per favorire la mobilità del turista, nonché dei servizi pubblici locali.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del comune di Ficulle.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non è residente nel Comune.
2. Il Soggetto responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'articolo
4. In caso di locazioni di cui di cui all'art. 4 del D. L. n. 50 del 24/4/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21/6/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Ficulle

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'Imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F) del Testo Unico degli Enti Locali, in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, e può essere applicata anche in misura distinta per ciascuna categoria di classificazione delle tipologie ricettive prevista dalla normativa regionale.

2. In mancanza di deliberazioni adottate nei termini di legge le misure dell'Imposta si intendono prorogate di anno in anno.
3. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta nella misura dovuta, il Comune rende nota alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, tramite il Sito Istituzionale del Comune di Ficulle, la misura dell'imposta e ogni variazione inerente le tariffe.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori sino al compimento del 18° anno di età;
 - b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche che fronteggiano situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per soccorso umanitario.
 - f) Coloro che per motivi di lavoro pernottano nelle strutture ricettive del Comune.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria con cui si attestano le generalità del malato ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera f) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla ditta appaltatrice.

Articolo 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Ficulle, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni dell'Imposta di soggiorno.
2. I gestori sono responsabili della presentazione della Dichiarazione dell'Imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
La Dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
3. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente nei confronti del Comune del corretto ed integrale versamento dell'imposta dovuta dal cliente.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento dell'imposta al Comune di Ficulle entro 15 giorni dalla fine di ciascun semestre.
3. Il pagamento delle somme di cui sopra dovrà avvenire in un'unica soluzione con le seguenti modalità:
 - a) Mediante bonifico bancario su apposito conto corrente dedicato;
 - b) Mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) Altre forme o modalità di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8

Controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo presso le strutture ricettive è effettuato tramite il personale del Servizio di Polizia Municipale e attraverso i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali compatibili.
4. Gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono notificati ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione del 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto.
4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto l'attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo previsto dalla legge regionale competente in materia. Ai fini dell'irrogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento – da parte degli organi preposti al controllo – di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.
5. Per la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del

gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per la tassa, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nel caso di versamento dell' imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti della stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente articolo 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro i termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiore a € 15,00.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e all'adozione degli atti conseguenti.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento, una volta approvato ed esecutivo ai sensi di legge, si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell' articolo 13 del dl 201/2011.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.



COMUNE di FICULLE

Provincia di Terni

ALLEGATO "A"

IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO ANNO 2022

TIPOLOGIA STRUTTURE RICETTIVE	Imposta per persona e per ogni pernottamento
Tipologia unica	€ 1,00